

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE PER ATTIVITÀ DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240

Emanato con Decreto Rettorale 12 maggio 2025, n. 595 Ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale 26 novembre 2025, n. 1471 Entrato in vigore il 27 novembre 2025



UFFICIO RICERCA E INNOVAZIONE

Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia Tel. +39 0332 397210-7211-7214-7215 Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia Tel. +39 031 2386142

Email: ricerca@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: <u>www.uninsubria.it/serviziricerca</u> P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 Pad. Antonini - Piano I

Piano III

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE PER ATTIVITÀ DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Regime giuridico	
Art. 3 - Tipologia delle borse	
Art. 4 - Borse per attività di ricerca post laurea (Junior)	
Art. 5 - Borse per attività di ricerca post laurea magistrale (Senior)	
Art. 6 - Attivazione borse	
Art. 7 - Compiti e responsabilità	4
Art. 8 - Procedure di selezione	
Art. 9 - Commissioni giudicatrici	6
Art. 10 - Modalità di partecipazione alle selezioni	6
Art. 11 - Incompatibilità	
Art. 12 - Conferimento delle borse e compiti dei borsisti	
Art. 13 - Termini per le procedure di selezione e inizio attività	7
Art. 14 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle attività svolte dai borsisti	8
Art. 15 - Proroga delle borse	8
Art. 16 - Trattamento di missione	8
Art. 17 - Rinuncia e revoca della borsa	8
Art. 18 - Casi di revoca della borsa da parte dell'Ateneo	8
Art. 19 - Sospensione attività	9
Art. 20 - Trattamento dei dati personali	9
Art. 21 - Trattamento assicurativo	9



Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e l'ambito di conferimento di applicazione delle borse per attività di ricerca ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n. 240, di seguito denominate "borse".
- 2. Le borse sono finanziate con fondi disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti ovvero contributi, provenienti da Amministrazioni Pubbliche o private senza oneri finanziari per l'Università degli Studi dell'Insubria, di seguito "l'Ateneo", ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
- 3. Le borse sono conferite dai Dipartimenti e sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca nonché alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. L'attività di ricerca può essere svolta anche presso strutture esterne, qualora richiesto dalle esigenze di ricerca e previsto da apposito accordo.
- 4. I borsisti hanno diritto di accedere alla struttura di ricerca del Dipartimento cui sono assegnati e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le disposizioni della struttura.

Art. 2 - Regime giuridico

- 1. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
- 2. Le borse non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.
- 3. Il regime fiscale delle borse si configura come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) del Tuir (DPR 917/1986).

Art. 3 - Tipologia delle borse

- 1. Ai sensi del presente Regolamento possono essere attivate le seguenti due tipologie di borse:
 - a. borse per attività di ricerca post laurea (borse junior).
 - b. borse per attività di ricerca post laurea magistrale (borse senior).

Art. 4 - Borse per attività di ricerca post laurea (Junior)

- 1. Le borse di cui al presente articolo hanno una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi e sono prorogabili.
- 2. La durata totale delle borse di cui al presente articolo, comprensiva di eventuali proroghe, non dovrà comunque superare il limite di 2 anni.
- 3. Possono beneficiare delle borse previste dal presente articolo i cittadini italiani o stranieri in possesso della laurea oppure di un titolo di studio estero riconosciuto equivalente, al solo fine del conferimento della borsa, dalla Commissione giudicatrice.
- 4. La titolarità delle borse è compatibile con lo status di studente magistrale.
- 5. L'importo delle borse è stabilito in ragione degli obiettivi e delle attività indicate nel programma di ricerca e deve essere compreso tra un minimo mensile di Euro 1.000,00 (mille) ed un massimo di Euro 2.000,00 (duemila).
- 6. Le borse sono corrisposte al beneficiario in rate mensili: in caso di revoca o rinuncia anticipata ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, l'importo della borsa sarà corrisposto in proporzione al periodo di attività effettivamente prestato dai borsisti.
- 7. Il godimento della borsa è incompatibile con impieghi pubblici o privati. La borsa è altresì incompatibile con attività professionale o di consulenza retribuita svolta in modo continuativo; il borsista può essere autorizzato a svolgere una limitata attività occasionale a condizione che questa non pregiudichi l'espletamento dell'attività di studio e di ricerca correlata alla borsa e previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca.



Art. 5 - Borse per attività di ricerca post laurea magistrale (Senior)

- 1. Le borse di cui al presente articolo hanno una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi e sono prorogabili.
- 2. La durata totale delle borse di cui al presente articolo, comprensiva di eventuali proroghe non dovrà comunque superare il limite di 3 anni.
- 3. Possono beneficiare delle borse previste dal presente articolo i cittadini italiani o stranieri in possesso della laurea magistrale, o della laurea specialistica o del diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure di un titolo di studio estero riconosciuto equivalente, al solo fine del conferimento della borsa, dalla Commissione giudicatrice.
- 4. L'importo delle borse è stabilito in ragione degli obiettivi e delle attività indicate nel programma di ricerca e deve essere compreso tra un minimo mensile di Euro 1.000,00 (mille) ed un massimo di Euro 3.000,00 (tremila).
- 5. Le borse sono corrisposte al beneficiario in rate mensili; In caso di revoca o rinuncia anticipata ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, l'importo della borsa, sarà corrisposto in proporzione al periodo di attività effettivamente prestato dai borsisti.
- 6. Il godimento della borsa è incompatibile con impieghi pubblici o privati. La borsa è altresì incompatibile con attività professionale o di consulenza retribuita svolta in modo continuativo; il borsista può essere autorizzato a svolgere una limitata attività occasionale a condizione che questa non pregiudichi l'espletamento dell'attività di studio e di ricerca correlata alla borsa e previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca.

Art. 6 - Attivazione borse

- 1. I Dipartimenti, dopo aver accertato la copertura finanziaria, deliberano le istituzioni delle borse, di cui al presente Regolamento, relativamente a specifici programmi di ricerca autofinanziati.
- 2. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a. la tipologia della borsa ed il numero delle borse;
 - b. il titolo e la descrizione del programma di ricerca alla cui realizzazione è finalizzata l'attività;
 - c. il Gruppo Scientifico Disciplinare;
 - d. il Responsabile della ricerca;
 - e. i requisiti curriculari minimi che i borsisti devono possedere per svolgere l'attività di ricerca;
 - f. i criteri indicati di cui all'art. 8, comma 2, del presente Regolamento indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi;
 - g. la data presunta di inizio attività;
 - h. l'importo e la durata della borsa;
 - i. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo della borsa.
- 3. Il bando deve indicare la tipologia, il numero delle borse, la durata e l'importo, il Dipartimento, il titolo e la descrizione del programma di ricerca, il Gruppo Scientifico Disciplinare, i criteri di valutazione ed i relativi punteggi nonché, i requisiti curriculari, il termine per la presentazione delle domande e la data di effettuazione del colloquio.
- 4. Il bando sarà pubblicato, per almeno 15 giorni, all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito Dipartimentale.
- 5. L'attivazione delle borse può avvenire oltre che a seguito di procedure selettive con le modalità previste nel presente regolamento, anche su progetti finanziati da organismi pubblici, italiani o stranieri e/o fondazioni di ricerca scientifica seguendo le regole e i requisiti particolari stabiliti dal programma stesso, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del borsista, che prevedano l'assunzione diretta del vincitore con una posizione equivalente a quella del borsista di ricerca.

Art. 7 - Compiti e responsabilità

1. <u>Il Responsabile della ricerca</u>:



- a. presenta la richiesta di istituzione delle borse con indicazione dei relativi finanziamenti e di ogni elemento utile ai fini dell'emanazione dello stesso;
- b. provvede alla richiesta di proroga delle borse;
- c. è responsabile dell'attività di ricerca nell'ambito della quale i borsisti devono svolgere la ricerca e verifica l'attività;
- d. può presiedere la Commissione giudicatrice;
- e. redige il parere che accompagna la relazione finale dei borsisti comprensivo di un giudizio sull'attività svolta;
- f. redige la relazione motivata nei casi previsti di revoca della borsa da parte dell'Ateneo ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del presente Regolamento;
- g. valida la richiesta di sospensione presentata dai borsisti ai sensi dell'art. 19 comma 1 del presente Regolamento.

2. Il Consiglio del Dipartimento:

- a. approva l'istituzione delle borse e l'emanazione del bando;
- b. approva le richieste di proroga delle borse.

3. <u>Il Direttore di Dipartimento</u>:

- a. emana i bandi e reitera i bandi andati deserti;
- b. nomina le Commissioni giudicatrici dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
- c. approva gli atti delle procedure di selezione;
- d. emana i decreti di esclusione dei candidati dalle procedure di selezione;
- e. conferisce le borse di cui al presente Regolamento;
- f. contesta al borsista le incompatibilità indicate nel successivo art. 11;
- g. dispone la revoca della borsa nei casi previsti dal presente Regolamento.

4. <u>L'Amministrazione del Dipartimento</u>:

- a. provvede alla pubblicazione dei bandi;
- b. predispone la documentazione per le Commissioni giudicatrici;
- c. verifica la correttezza degli atti;
- d. garantisce l'erogazione delle borse ai beneficiari;
- e. predispone la lettera di accettazione delle borse da far sottoscrivere ai borsisti;
- f. comunica la proroga della scadenza delle borse a seguito di sospensione ai sensi dell'art. 19, comma 1 del presente Regolamento.

5. <u>Il Segretario amministrativo del Dipartimento (SAD)</u>:

- a. approva le richieste di proroga delle borse ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento;
- b. approva le richieste di proroga della scadenza delle borse a seguito di sospensione ai sensi dell'art.17, comma 1 del presente Regolamento.

Art. 8 - Procedure di selezione

- 1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati, integrata da un eventuale colloquio, esperibile anche in modalità telematica, ed in seduta pubblica.
- 2. I criteri di valutazione che la Commissione giudicatrice deve utilizzare nelle procedure sono:
 - a. pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b. coerenza e congruenza del profilo complessivo del candidato con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c. attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e dei prodotti scientifici presentati con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d. colloquio inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato.
- 3. I candidati dovranno sostenere l'eventuale colloquio telematico utilizzando strumenti informatici audio-video che consentano di verificare con certezza la loro identità.



Art. 9 - Commissioni giudicatrici

- 1. La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando.
- 2. Non possono far parte della Commissione:
 - a. coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale;
 - b. coloro che abbiano con i candidati e con gli altri Componenti della Commissione stessa, un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76;
 - c. coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
- 3. La nomina della Commissione giudicatrice, con provvedimento del Direttore del Dipartimento interessato, è pubblicata all'Albo Ufficiale.
- 4. Ricevute le domande di partecipazione, ogni Componente della Commissione verifica che tra i componenti stessi e con i candidati non sussistano situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
- 5. È compito della Commissione giudicatrice stilare la graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato, formulando un giudizio analitico motivato. In caso di parità di punteggio la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
- 6. I verbali, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione, sono pubblici e devono essere trasmessi all'Amministrazione del Dipartimento che provvederà a predisporre l'approvazione degli atti e la documentazione utile al conferimento delle borse.
- 7. La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina.
- 8. La graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei è pubblicata all'Albo Ufficiale.
- 9. La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure di valutazione.
- 10. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
- 11. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e svolgere a distanza tutte le proprie sedute.

Art. 10 - Modalità di partecipazione alle selezioni

- 1. Le domande di partecipazione devono essere presentate con le modalità e nei termini stabiliti dal bando, corredate dal curriculum scientifico-professionale. Sarà possibile allegare alla domanda di partecipazione, oltre alle eventuali tesi finali per il conseguimento dei titoli accademici, pubblicazioni o prodotti scientifici e attestati.
- 2. Non è previsto un contributo economico per la partecipazione alle selezioni previste dal presente Regolamento.

Art. 11 - Incompatibilità

- 1. Non è consentito il cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per:
 - a. le borse concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei beneficiari della borsa;
 - b. le borse per il diritto allo studio universitario, comprese quelle destinate agli studenti iscritti a corsi di laurea magistrali, che non interferiscano con l'attività di ricerca finanziata dalla borsa.



- 2. Il titolare della borsa non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.
- 3. Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore Ordinario o Associato afferente al Dipartimento che ha emanato il bando, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
- 4. Le borse di studio per attività di ricerca non sono compatibili con i rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Art. 12 - Conferimento delle borse e compiti dei borsisti

- 1. Le borse sono conferite entro 10 giorni dalla data di approvazione degli atti.
- 2. L'Amministrazione del Dipartimento, sentito il Responsabile della Ricerca, invia ai borsisti l'atto di accettazione della borsa, nonché quello relativo a eventuali proroghe, da sottoscrivere entro il termine perentorio stabilito nella relativa comunicazione. La mancata sottoscrizione entro tale termine comporta la decadenza dal diritto.
- 3. I borsisti dovranno iniziare l'attività secondo le modalità indicate nell'atto di accettazione della Ricerca. Il mancato inizio attività secondo tali modalità costituisce grave inadempimento.
- 4. I borsisti svolgono l'attività di ricerca sotto la direzione del Responsabile della ricerca. Qualora il Responsabile della ricerca ritenga che l'attività del borsista non proceda correttamente, dovrà formalmente contestare l'inadempienza al borsista stesso, indicando un periodo entro il quale correggerla. Se l'inadempienza dovesse persistere, il Responsabile della ricerca richiederà una valutazione dell'attività al Direttore di Dipartimento. Un'eventuale valutazione negativa attesterà una grave inadempienza da parte del borsista e comporterà la revoca della borsa da parte dell'Università.
- 5. Alla conclusione della borsa, i borsisti devono presentare una relazione sull'attività di ricerca eseguita e i risultati raggiunti nell'ambito del progetto. La relazione è accompagnata dal giudizio del Responsabile della ricerca.
- 6. In caso di mancata consegna della relazione non si procederà all'erogazione di una nuova borsa.
- 7. In caso di pubblicazione ovvero di presentazione pubblica dei risultati della ricerca i borsisti dovranno necessariamente indicare che la stessa è stata effettuata grazie al conferimento della borsa dall'Università degli Studi dell'Insubria.
- 8. La borsa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data dell'atto di conferimento oppure da una data successiva ove questa sia indicata espressamente dal Responsabile della Ricerca.

Art. 13 - Termini per le procedure di selezione e inizio attività

- 1. In base alla complessità delle procedure di attivazione e di selezione i relativi procedimenti devono concludersi non oltre i 90 giorni decorrenti dalla data della deliberazione del Consiglio di Dipartimento e sino all'inizio dell'attività dei borsisti.
- 2. Qualora non fossero rispettati i termini di cui sopra la borsa sarà annullata e l'importo recuperato.
- 3. Nel caso di mancato inizio di attività del vincitore entro i termini stabiliti dal bando o per propria espressa rinuncia, in presenza di altri idonei in graduatoria, si procede entro 30 giorni al conferimento della borsa secondo l'ordine della graduatoria stessa. I 30 giorni decorrono dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.
- 4. Entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice, in presenza di motivate ulteriori esigenze scientifiche, il Responsabile della ricerca può proporre al Consiglio di Dipartimento l'attribuzione di ulteriori borse di studio per attività di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria: trascorso tale termine la graduatoria cessa di avere validità.



Art. 14 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle attività svolte dai borsisti

1. Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare, saranno di titolarità esclusiva dell'Università. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e fatto salvo il diritto morale dei borsisti che hanno conseguito l'invenzione di essere riconosciuti inventori, l'Università è inoltre titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite. Per qualunque altra disposizione in materia di titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale si rimanda a quanto previsto dai relativi Regolamenti di Ateneo.

Art. 15 - Proroga delle borse

- 1. Le borse possono essere prorogate, per massimo due volte, e per la durata massima di cui agli artt. 4 e 5, su richiesta del Responsabile della ricerca, sentito il Responsabile Gestionale del Dipartimento e con approvazione del Consiglio di Dipartimento.
- 2. La richiesta dovrà indicare gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo della proroga della borsa.
- 3. La proroga avverrà alle medesime condizioni economiche della borsa originaria.
- 4. La durata della proroga non potrà essere inferiore a un mese e dovrà rispettare il vincolo della durata massima complessiva come indicato agli artt. all'art. 3 e 4 del presente Regolamento.
- 5. L'interessato dovrà sottoscrivere l'atto di accettazione della proroga, entro il termine perentorio che verrà comunicato dall'Amministrazione del Dipartimento a pena di decadenza del diritto.

Art. 16 - Trattamento di missione

1. Il trattamento di missione del titolare di borsa ricade, se non previsto dal bando di finanziamento, sui fondi del Responsabile della ricerca o su quelli della Struttura ospitante.

Art. 17 - Rinuncia e revoca della borsa

- 1. Il borsista può rinunciare alla borsa assegnata prima della scadenza mediante comunicazione scritta da trasmettere all'Ateneo con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 2. In caso di rinuncia, su richiesta del Responsabile Scientifico, la borsa può essere conferita per il periodo rimanente, nel rispetto del limite minimo di tre mesi, al candidato classificato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.
- 3. L'Ateneo può revocare la borsa assegnata prima della scadenza nei casi di cui all'art. 18 con comunicazione scritta da trasmettere al borsista con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 4. In caso di mancato preavviso da parte del borsista, l'Ateneo ha il diritto di trattenere o recuperare dalla borsa un importo corrispondente al periodo di preavviso non dato, salva autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca o del Direttore di Dipartimento interessato ad accogliere un termine di preavviso inferiore ai 30 giorni. In ogni caso il preavviso non può avere durata inferiore a 15 giorni solari.
- 5. I fondi non utilizzati per la borsa vengono reintegrati.
- 6. La revoca della borsa da parte dell'Ateneo è deliberata dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, su proposta motivata del Responsabile della ricerca.

Art. 18 - Casi di revoca della borsa da parte dell'Ateneo

- 1. La revoca della borsa può essere formalizzata dall'Ateneo con decreto del Direttore del Dipartimento interessato nei seguenti casi:
 - a. nel caso in cui il borsista non adempia agli obblighi di cui all'art. 11 del presente Regolamento in tema di incompatibilità;
 - b. nel caso in cui il borsista non adempia agli obblighi di cui all'art. 12, comma 3, del presente Regolamento, ove non inizi l'attività secondo le modalità indicate dal Responsabile della ricerca;



- c. nel caso di valutazione negativa del Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del presente Regolamento;
- d. nel caso in cui il borsista comprometta l'assolvimento dell'attività di ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del presente Regolamento;
- e. nel caso in cui il borsista non adempia ad ogni ulteriore diverso obbligo espressamente previsto dalla borsa
- 2. In caso di revoca, il compenso sarà corrisposto in proporzione al periodo di attività effettivamente prestato dal borsista.
- 3. Il borsista che sia incorso in una delle incompatibilità previste è tenuto a restituire i ratei della borsa eventualmente percepiti, relativi al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.

Art. 19 - Sospensione attività

- 1. La sospensione delle attività di ricerca è consentita esclusivamente per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, su richiesta motivata dell'interessato. Tale richiesta dovrà essere validata dal Responsabile della ricerca. In caso di approvazione, la borsa sarà interrotta per il periodo di sospensione e potrà essere prorogata per una durata pari o inferiore a quella della sospensione, a condizione che il Responsabile della ricerca dichiari il perdurare dell'interesse scientifico del progetto.
- 2. Qualora il borsista interrompa le proprie attività di ricerca senza l'approvazione prevista al comma 1 e tale interruzione, a giudizio del Responsabile della ricerca, comprometta il regolare svolgimento delle attività previste dalla borsa, il Direttore di Dipartimento potrà disporre la revoca della borsa da parte dell'Ateneo.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

- 1. I dati personali forniti sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation Regolamento UE 2016/679).
- 2. L'Amministrazione si impegna a fornire al richiedente l'Informativa sul trattamento dati appositamente predisposta per le attività descritte nel presente Regolamento.

Art. 21 - Trattamento assicurativo

- 1. L'Ateneo garantisce ai borsisti la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, limitatamente alle attività di ricerca svolte nell'ambito della borsa, con oneri a carico degli appositi fondi di bilancio dell'Ateneo.
- 2. Con riferimento alla copertura assicurativa contro gli infortuni dei borsisti, per ciascun anno solare verrà trattenuto dall'importo della borsa il premio assicurativo della polizza.
- 3. Con riferimento alla copertura sanitaria dei borsisti extraeuropei il responsabile della borsa dovrà prioritariamente imputare la relativa spesa sui fondi del progetto di ricerca secondariamente su propri fondi di ricerca e, solo nel caso non fosse possibile adire tali coperture, potrà fare richiesta di rimborso delle spese sanitarie all'Amministrazione Centrale.